

Concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 27 febbraio 2008, riservato alla Provincia autonoma di Bolzano – ammissione con riserva dei candidati.
(Delibera del 14 maggio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 14 maggio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“viste le note in data 23, 24 e 29 aprile e 5 - 8 maggio 2008 con le quali il Ministero della giustizia, all’esito delle operazioni di controllo delle domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 27 febbraio 2008 riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, ha trasmesso i fascicoli di alcuni candidati i cui requisiti di ammissione presentavano profili di problematicità;

preso atto e fatte proprie le conclusioni dell’Ufficio studi secondo cui la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici prevista dall’art. 20-ter del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, effettuabile solo da parte dei candidati residenti nel territorio della provincia di Bolzano, non è sostituibile da autocertificazione; deve preesistere rispetto alla circostanza in cui viene utilizzata e per produrre i propri effetti giuridici, nel rispetto dei termini previsti dal comma 4 dell’art. 20-ter D.P.R. n. 752 del 1976, deve essere stata consegnata presso il Tribunale di Bolzano o presso le relative sezioni distaccate almeno diciotto mesi prima rispetto al termine ultimo in cui é richiesto il possesso di tale requisito, da estendersi ad almeno due anni prima ove invece trattasi di una dichiarazione di modifica di una precedente dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici;

accertato che alcuni candidati non allegano alla domanda di partecipazione la certificazione di cui all’art. 20 ter comma 3, del D.P.R. 752/1976 prevista all’art. 3, comma 6°, punto n. 15 del bando di concorso in tema di appartenenza o aggregazione ai gruppi linguistici presenti nella provincia e che dunque non possiedono il requisito di cui all’art. 2 lettera a) del bando;

tenuto conto che invece risulta autocertificabile il possesso dell’attestato di bilinguismo previsto alla lettera d) dell’art. 2 del bando di concorso, ma che il suo conseguimento è obbligatorio con le modalità previste dal Titolo I del D.P.R. n. 752/1976 e non può produrre effetti un eventuale attestato di bilinguismo di altra natura o provenienza;

tenuto altresì conto che il possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 398/1997, costituisce requisito per l’ammissione al concorso e che pertanto la mancanza del suddetto titolo è ostativa;

delibera

di non ammettere al concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 27 febbraio 2008 riservato alla Provincia autonoma di Bolzano i dottori:

- ... in quanto non in possesso dell’attestato di bilinguismo;
- ..., ... e ... in quanto non in possesso del diploma di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 398/1997;
- ... in quanto in possesso dell’attestato di bilinguismo rilasciato il 25 maggio 1987 il quale, però, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 752/1976 ha validità di 6 anni;
- ... in quanto non allegano alla domanda di partecipazione la certificazione di cui all’art. 20 ter, comma 3 del D.P.R. n. 752/1976;
- ... e ... in quanto non allegano alla domanda di partecipazione la certificazione di cui all’art. 20 ter, comma 3 del D.P.R. n. 752/1976 e non sono in possesso dell’attestato di bilinguismo;

- ..., in quanto non allegano alla domanda di partecipazione la certificazione di cui all'art. 20 ter, comma 3 del D.P.R. n. 752/1976 né l'attestato o l'autocertificazione di cui all'art. 4, comma 3, n. 4 del D.R.R. n. 752/1976;

- ... per presentazione della domanda di ammissione al concorso oltre il termine di cui all'art. 3 comma 2 del D.M. 27 febbraio 2008.

di ammettere con riserva il dott. ... il quale dichiara di appartenere al gruppo linguistico tedesco ma di non aver potuto acquisire, per motivi di lavoro, la certificazione di cui all'art. 20 comma 3 del D.P.R. n. 752/1976 impegnandosi comunque a produrla entro breve termine;

di ammettere, infine, con riserva, tutti gli altri aspiranti le cui domande di rito sono risultate regolari.